

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1770-A)

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAZIOLI)

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per il distacco temporaneo di personale  
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, ROMEI, DA ROIT, CAZZATO,  
BOLDRINI, MINEO e GRAZIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1982

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame intende consentire il temporaneo distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, di personale con qualifica non dirigenziale (nel numero massimo di 20 unità) presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per accelerare gli adempimenti connessi alla completa attuazione delle leggi nn. 36 e 252 del 1974 (recante l'una norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, e l'altra rivolta alla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione), nonché della normativa in materia di cassa integrazione guadagni prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'esigenza di smaltire le pratiche giacenti ed i ritardi accumulati, unitamente alla consapevolezza che il Ministero del lavoro — per la mancanza di idonei strumenti normativi che consentano un coordinamento delle operazioni di competenza degli enti previdenziali con quelle spettanti al Ministero stesso — non è attualmente in grado di far fronte con la dovuta sollecitudine alle istanze dei lavoratori interessati rivolte ad ottenere i provvedimenti amministrativi di cui alle citate leggi, rendono urgente l'approvazione del presente disegno di legge sul quale la Commissione lavoro si è pronunciata favorevolmente.

Auspico quindi che il Senato si esprima in senso favorevole alla sua approvazione, in modo da contribuire — anche attraverso questo strumento legislativo — al soddisfacimento dei diritti dei lavoratori interessati.

GRAZIOLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

10 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*. Non si nasconde peraltro che qualora prassi analoghe si instaurassero in altri campi dell'amministrazione, potrebbe essere lesa il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Dissente il senatore Saporito.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,  
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.